



*Liceo Scientifico  
Liceo Artistico*

**LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"**  
Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402  
Tel. 0541 733150 – Fax 0541 449690 – <http://www.liceoserpieri.it>  
email: [rmps05000c@istruzione.it](mailto:rmps05000c@istruzione.it) – pec: [rmps05000c@pec.istruzione.it](mailto:rmps05000c@pec.istruzione.it)

Protocollo e data come da segnatura

Ai componenti del Consiglio di Istituto

A tutti i docenti

e, p.c., al Dirigente Ufficio VII ambito territoriale di Rimini  
USR Emilia-Romagna  
Dott. Mario M. Nanni

**Oggetto: Chiarimenti sulla lettera al Consiglio di Istituto (e al Collegio dei Docenti) da parte del Dipartimento di Lettere del Liceo Scientifico**

Gentili tutti

mi preme anzitutto rilevare che appare al sottoscritto non ben compresa la portata dell'innovazione costituita dall'aver inquadrato, attraverso il D.Lgs. 165/2001, le istituzioni scolastiche statali nel novero delle pubbliche amministrazioni, che di conseguenza sono soggette a tutte le normative di riferimento, e non pertanto ad un generico prezzo da pagare ad una "burocrazia spesso lenta e farraginoso".

Questo viene anzitutto specificato nell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001:

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

In tale quadro, mi sento di dover svolgere un'analisi circostanziata degli ulteriori elementi di innovazione e discontinuità rispetto al precedente regime delle istituzioni scolastiche, le cui implicazioni non possono pertanto essere sbrigativamente trattate con semplici frasi ad effetto, ma hanno appunto il sostegno di norme comprese in un mutato quadro normativo. Sempre dal 2001, anche se vi erano state delle anticipazioni già nella Legge 15 marzo 1997, n. 59 e specificamente all'art. 21 comma 16, il ruolo dei presidi viene mutato in quello di dirigenti scolastici, con particolari attribuzioni di competenze e relative

responsabilità. Si veda ad esempio quanto riportato all'art. 25 ai commi 1 e 2 del D.Lgs. 165/2001:

1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

Né mi sembra opportuno tacere quanto previsto dall'art. 21, che evidentemente non è sintomo di potere autoritario, bensì significativo delle suddette responsabilità:

#### Art. 21. Responsabilità dirigenziale

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

Passo pertanto ad una disamina degli elementi addotti dal Dipartimento di lettere del Liceo scientifico.

Tale dipartimento scrive:

Tali progetti, come tutti gli altri approvati sotto il profilo didattico dal Collegio dei Docenti, sono

stati sottoposti a un ulteriore vaglio da parte di una commissione apposita, costituita dal Dirigente e da alcuni docenti da lui nominati (peraltro senza l'approvazione del Collegio dei Docenti e senza la rappresentanza di un insegnante della nostra area disciplinare), la quale, dopo averli visionati, li ha ritenuti idonei, chiedendo semplicemente ai referenti una loro rimodulazione per renderli più compatibili con le risorse economiche a disposizione e per facilitare l'emanazione, in caso di necessità, di un avviso pubblico per la selezione di esperti esterni.

Ebbene, la possibilità che il dirigente scolastico si avvalga di docenti da lui nominati per coadiuvarlo in funzioni organizzative ed amministrative (che, come tali, non sono di competenza del Collegio dei Docenti) è prevista all'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 165/2001:

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Appare evidente la legittimità della scelta che il dirigente scolastico può effettuare. Si sottolinea, peraltro, che i docenti membri della Commissione si sono limitati alla disamina e al riordino dei progetti, attività preparatoria alla successiva analisi amministrativa che, come tale, è stata svolta dalla DSGA e dal dirigente.

Di seguito passo all'analisi nello specifico dei progetti presentati.

### **Progetto giustizia riparativa**

1) Progetto giustizia riparativa e risoluzione pacifica dei conflitti, già proposto e svolto lo scorso anno con grande livello di soddisfazione delle numerose classi coinvolte, alcune delle quali si sono recate in autonomia presso una delle strutture CEC della Associazione papa Giovanni XXIII per proseguire e approfondire un metodo messo a punto sul territorio dalla suddetta Associazione (associazione, peraltro, presente anche sul portale del MEPA dei servizi per le pubbliche amministrazioni).

Sottolineo anzitutto che la gestione di progetti che tanto più non prevedano l'impiego preminente di personale interno dovrebbe essere demandato esclusivamente al dirigente scolastico, che, in qualità di rappresentante legale, svolge la cosiddetta attività negoziale, anche in forza dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001:

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

e secondo quanto prevede l'art. 44 del D.I. 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche).

In merito poi all'attuazione di detti progetti il dirigente deve prendere in considerazione le norme che sovrintendono le normative sui pubblici appalti oppure, laddove ne ricorrano gli estremi, ad alcune normative specifiche di settore.

In particolare, l'Associazione Papa Giovanni XIII risulta al sottoscritto rientrare fra gli enti

del terzo settore, per cui la normativa di riferimento per l'attivazione di convenzioni non a titolo gratuito è il D.Lgs. 117/2017, che all'art. 56 comma 3 riporta:

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

Si rimarca pertanto la necessità di attivare procedure comparative, e non semplicemente di suggerire al dirigente, che ne è responsabile, l'affidamento di un incarico.

### **Progetto laboratorio di scrittura poetica**

Il Dipartimento di lettere del Liceo scientifico scrive:

2) Progetto laboratorio di scrittura poetica, già svolto negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con la guida di un'esperta esterna, la poetessa Isabella Leardini, che opera da molti anni nelle scuole del nostro territorio e a livello nazionale anche di istruzione post secondaria (ad esempio Accademia di Belle Arti di Venezia). Dato che il laboratorio non è stato ancora avviato nel nostro Istituto e mancano pochi mesi alla fine dell'anno scolastico, la stessa si è resa disponibile ad accogliere i nostri studenti interessati nella sede del Liceo Einstein, previo accordo già esplorato con la dirigenza di tale Istituto, presso il quale tiene laboratori come esperta esterna già da anni.

E ancora:

Il Progetto laboratorio di scrittura poetica, invece, è destinato a singoli studenti interessati, che, grazie alla guida di una persona esperta, che ha fatto della poesia la sua professione, possono avere l'opportunità di compiere anche un percorso di conoscenza personale, di crescita e di confronto tra pari attraverso l'espressione creativa, azioni tutte rientranti anche nella promozione del benessere e volte a contrastare la dispersione scolastica. Ci sembra che la laurea dell'esperto esterno, prevista dalla normativa, in questo caso non sia un requisito imprescindibile in quanto non si tratta di un corso di scrittura finalizzato all'Esame di Stato, ma di un avvicinamento alla lingua poetica e alle sue caratteristiche specifiche, anche prelogiche. Del resto anche Montale non era laureato: si sarebbe rifiutato un incontro anche con lui perché sprovvisto di un titolo accademico?

Anche qui, vi sono una serie di elementi di non immediata e semplicistica trattazione, che intendo riepilogare.

Come si può evincere sempre dal D.Lgs. 165/2001, ma peraltro ripreso ad esempio nelle "Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3", l'iter deve essere il seguente:

- (i) analisi circa la possibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno;
- (ii) *(in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno)*

affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all'istituto delle cc.dd.

"collaborazioni plurime", in applicazione:

- dell'art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, per la realizzazione da parte dei docenti di specifiche attività progettuali per le quali sono richieste particolari competenze professionali;

- dell'art. 57 del suddetto CCNL, per le attività svolte dal personale ATA;

(iii) *in via ulteriormente subordinata*, ricorso a personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

(iv) *in via residuale*, ricorso a soggetti privati, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Si rileva inoltre che il requisito della comprovata specializzazione universitaria è prevista dall'art. 7 D.Lgs. 165/2001 e peraltro ribadito nella circolare n.2 del 2008 in tema di collaborazioni esterne alle pp.aa.:

Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore.

Inoltre la citata continuità va a discapito dell'individuazione che non può che essere occasionale per un esperto esterno, per evitare che vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anch'essi esclusi dalla citata circolare.

La circolare della funzione pubblica n. 2 del 2008 riporta, per rimarcare la natura occasionale di queste prestazioni, quanto segue:

"Può ritenersi, inoltre, che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità.

Rilevo infine che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per le Istituzioni scolastiche dell'Emilia-Romagna individua il conferimento di incarichi di docenza/Esperti esterni fra i processi a rischio corruttivo medio per le possibilità di discriminazioni e favoritismi nell'individuazione dei destinatari degli incarichi stessi, e questa ricade ancora una volta fra le responsabilità del dirigente scolastico. Si evidenzia che il conferimento di detti incarichi, e quindi la responsabilità connessa, spetta al dirigente e non ai proponenti il progetto.

## **Progetto incontro con l'autore**

In proposito il Dipartimento di Italiano dello Scientifico riporta:

Progetto incontro con l'autore, già proposto e svolto numerose volte negli anni scorsi con adesione di numerose classi e tuttora in corso in pressoché tutte le scuole del territorio.

Ribadisco che la gestione di progetti che prevedono attività negoziale con enti ed organizzazioni esterne è di esclusiva competenza del dirigente scolastico, a cui, in qualità di rappresentante legale, "spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno".

Questo specifico progetto, per come è stato formulato (con individuazione di una ben precisa ditta incaricata, già in precedenza destinataria di affidamenti), contraddice ulteriormente il criterio di rotazione, previsto nel codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/ 2016), che all'art. 36 prevede:

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

Detto principio di rotazione viene in particolare sostenuto dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), che nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 indica:

Le implicazioni del principio sono molteplici ed evidenti; la *ratio* di fondo consiste nel contrastare, in funzione pro-concorrenziale e al contempo anti-corruttiva, il consolidamento di rendite di posizione di determinati operatori economici.

ed è peraltro stato oggetto di numerose sentenze del Consiglio di Stato, fra tutte la sentenza n. 6160/2019 che ha stabilito che "L'art 36, comma 2, lett. c), richiede espressamente, inoltre, il rispetto del criterio di rotazione quale specifico contrappeso alla restrizione degli invitati alla procedura. La rotazione degli inviti, infatti, assicura adeguato bilanciamento al potere di scelta delle stazioni appaltanti circa gli operatori economici con cui negoziare."

Risulta in conclusione apodittica la competenza del dirigente scolastico nell'azione anzitutto di negoziazione, e comunque successivamente a non autorizzare appalti che comportino una sua responsabilità dirigenziale ed erariale per violazione di specifiche norme.

## **Progetto italiano L2**

In merito alla già citata responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali in capo al dirigente scolastico, ci si sofferma ulteriormente sul D.I. 129/2018, regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Fra i principi ispiratori di detto D.I., si evidenzia quanto enunciato all'art. 2:

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Qui vorrei mettere in evidenza che:

1) la dotazione finanziaria disponibile deve essere utilizzata al fine di garantire l'inclusione e il successo formativo di tutti, ma proprio per questo l'uso delle risorse (in tutta evidenza non inesauribili) deve essere sempre improntato al principio cardine che deve caratterizza l'attività amministrativa e nello specifico, per ciò che riguarda la scuola, quello di considerare i bisogni di tutti gli alunni con la previsione di ulteriori corsi e/o progetti che possano favorire gli interessi e la formazione di altri studenti;

2) sono stati attivati numerosi percorsi italiano L2 come richiesto dal dipartimento e dalla referente del progetto;

3) sono stati peraltro analizzati i profili scolastici degli studenti individuati, ed è risultato che alcuni di loro avevano un profitto eccellente e quindi non si comprende come avessero necessità di interventi, mentre ho dovuto ad esempio sollecitare l'attivazione del percorso a beneficio di un'alunna per la quale invece, nonostante le sollecitazioni del consiglio di classe, non veniva ritenuto necessario intervenire.

Si ringrazia per l'attenzione.

Il Dirigente scolastico  
Francesco Tafuro

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)